

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO BOCCE VIA CAVALIERI DI V. VENETO

L'anno duemilasedici (2016) il giorno () del mese di nella sede municipale

TRA

Il **Comune di Desio (MB) C.F. 00834770158**, in qualità di Ente proprietario ed in posizione di concedente, per il quale interviene la Dott.ssa Elvira Antenucci, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Persona e Famiglia del Comune di Desio, in forza della competenza definita dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti dei contratti e della dirigenza del Comune, domiciliata per la carica in Desio (MB) – Piazza Giovanni Paolo II

Ε

<u>l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA AURORA PARCO</u> con sede in Desio, via F.lli Cervi 40, C.F. 91115440157 PARTITA IVA 06631540967 legalmente rappresentata dal Sig. Colombo Ampelio nato a Desio il 29.5.1950 e residente in Desio via F.lli Cervi, 40

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

Il Comune di Desio (in seguito denominato il Concedente), in esecuzione della deliberazione n xx del xxxxxxxx affida alla A.S.D. Bocciofila Aurora Parco (in seguito denominata la Concessionaria), la gestione dell'area in cui ha sede l'impianto bocce di proprietà comunale sito in Desio – via Cavalieri di Vittorio Veneto

2. DESCRIZIONE

L'area, oggetto della presente convenzione, come risulta dalla planimetria allegata (all. A), consiste in:

- n. 2 campi bocce in terra battuta
- n. 1 struttura in legno di dimensioni di circa m. 7 x 4 oltre alla tettoia di m. 4 x 4
- n. 8 tavoli da picnic e relative panche
- n. 1 pedana coperta di altezza inferiore a 50 cm
- n. 1 pista in cemento
- n. 1 struttura prefabbricata, dotata di energia elettrica e di rete idrica suddivisa in:
- n. 2 servizi igienici m. 1,98 x 1,14 e n. 1 servizio igienico portatori di handicap m. 2,28 x 1,78
- n. 1 locale di deposito attrezzi m. 1,10 x 2,28 (attrezzature canna, rullo, segnapunti e altre riferite al gioco delle bocce). Si evidenzia che sono in corso i lavori di demolizione del blocco bagni e che si procederà al loro rifacimento, con dimensioni differenti.

3. DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione della medesima, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori due anni, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. Non è ammessa tacita proroga.

Entro due mesi dalla scadenza, l'Amministrazione Comunale, previo accertamento del sussistere delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, potrà comunicare la volontà di procedere all'eventuale rinnovo.

4. MODALITÀ E CRITERI DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'uso dell'impianto è esclusivamente riservato alle attività compatibili con la struttura oggetto della presente convenzione (attività sportiva legata al gioco delle bocce e attività di aggregazione e del tempo libero in particolare per la terza età e per famiglie). Qualsiasi altro utilizzo deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

La Concessionaria s'impegna inoltre al rispetto delle attrezzature sottoposte alla propria gestione, rispondendo di ogni danno direttamente al Comune.

L'utilizzo dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle norme di comportamento che si allegano alla presente convenzione, diventandone parte integrante (all. B).

I periodi e gli orari di apertura dell'impianto al pubblico dovranno essere concordati preventivamente di anno in anno, con l'Amministrazione Comunale, e comunque l'apertura giornaliera non dovrà essere inferiore alle 4 ore.

Nel periodo di apertura della Bocciofila, da aprile a settembre, la stessa potrà essere addetta al supporto operativo nell'allestimento delle iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale sia che abbiano luogo nello spazio antistante la Bocciofila sia sul territorio comunale (es. attività estiva Mercoledì dei commercianti, Festa di Desio, iniziative del Natale). L'Amministrazione Comunale riconosce all'Associazione la corresponsione di un importo fino a € 1.550 oltre all'IVA nella misura dovuta da liquidarsi in seguito a presentazione di rendiconto.

L'Associato che provvederà ai servizi di cui sopra dovrà essere coperto da assicurazione contro gli infortuni.

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione, l'Associazione avrà il diritto di:

- esercitare la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto fermo restando il versamento delle relative imposte come previsto dalle leggi vigenti;
- svolgere nella struttura eventuali iniziative, anche di soggetti terzi, in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- offrire servizi accessori ai terzi autorizzati (noleggio campi, pedana coperta, assistenza tecnica) previa definizione con l'Amministrazione Comunale di un tariffario, e ad introitare i proventi derivanti.

5. ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

A carico della Concessionaria sono, dalla data di decorrenza e per tutta la durata della concessione, tutti gli oneri derivanti da:

- 1. Vigilanza e custodia
- 2. Pulizia dell'impianto e disinfezione, ivi compreso i materiali di consumo
- 3. Manutenzione ordinaria della struttura e delle attrezzature in dotazione e gli oneri da essa derivanti (fornitura di attrezzature e materiale di consumo)

Per manutenzione ordinaria s'intende quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere la struttura, gli arredi e le attrezzature nelle condizioni di efficacia riscontrate al momento della consegna.

- 4. Stipulazione d'assicurazione, con primaria società assicuratrice, tale da coprire danni derivanti dall'uso della struttura da parte della società concessionaria stessa e da terzi presenti nella struttura;
- 5. Rilascio, sia ai soci ordinari sia ai soci sostenitori, delle tessere d'accesso all'impianto;
- 6. Somministrazione ai soci di alimenti e bevande nonché la dotazione del registratore di cassa per il rilascio dello scontrino non fiscale, in quanto l'attività rientra tra le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale ai sensi del decreto del Presidente delle Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696, art. 2 comma hh).

La Concessionaria si obbliga inoltre a presentare all'Amministrazione Comunale per ogni anno di vigenza della convenzione:

- il rendiconto delle spese sostenute con la remunerazione di cui al successivo art. 6 punti 4 e 5
- la richiesta di mantenimento al registro dell'Albo Comunale delle Associazioni.

6. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A carico dell'Amministrazione Comunale sono gli oneri derivanti da:

- 1. fornitura acqua potabile ed energia elettrica;
- 2. manutenzione straordinaria della struttura e degli impianti tecnologici. Per manutenzione straordinaria s'intendono tutti gli interventi per la sostituzione o riparazione di parti della struttura o degli impianti tecnologici, riconosciuti indispensabili da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 3. assicurazione degli immobili contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile derivanti dalla proprietà;
- 4. corresponsione dell'importo annuo di € 5.000, oltre all'IVA nella misura dovuta da versare in due rate da € 2.500 cadauna (la prima rata in aprile e la seconda rata a giugno);
- 5. corresponsione dell'importo forfettario annuo pari a € 1.550, oltre all'IVA nella misura dovuta, per il supporto operativo di cui all'art. 4).

7. EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O MODIFCA ALLA STRUTTURA

Qualora la Concessionaria intendesse assumere direttamente gli oneri concernenti agli interventi di manutenzione straordinaria o di modifica dell'impianto dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'Amministrazione Comunale.

Le relative spese sono esclusivamente a carico della Concessionaria medesima cui non compete, anche alla scadenza della concessione, alcun diritto a rimborso o indennizzo per le opere eseguite.

8. CLAUSOLE ECONOMICHE

La polizza assicurativa di cui al punto 4 dell'art. 5 è considerata garanzia sufficiente in sostituzione di deposito cauzionale. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non accettare la polizza qualora dovesse ritenere non adeguati i massimali di copertura dalla stessa previsti.

9. PROVENTI DELLA GESTIONE

La tariffa delle tessere di accesso per l'utilizzo dell'impianto è concordata con l'Amministrazione Comunale.

Le tessere di accesso devono essere poste in vendita dalla Concessionaria nel rispetto della tariffa concordata pari a 10 euro per i soci ordinari e 3 euro per i soci sostenitori.

I proventi derivanti dalla riscossione della tariffa e dalla somministrazione di alimenti e bevande, saranno a totale beneficio della Concessionaria per essere investiti nelle diverse attività di cui all'art. 4, 5 e 7.

10. VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accertare, in qualsiasi momento, attraverso i competenti uffici:

- a) l'esatta osservanza da parte della Concessionaria delle condizioni previste nella presente convenzione;
- b) l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza;
- c) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia.

11. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto alla Concessionaria di cedere in tutto o in parte la gestione dell'impianto senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, pena la rescissione della convenzione e la riparazione di eventuali danni.

12. RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente:

- 1. con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilire di comune accordo;
- 2. unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- a) qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di leggi, regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità comunali:
- b) qualora avvenga lo scioglimento della Concessionaria;
- c) gravissime e continue violazioni da parte della Concessionaria degli obblighi contenuti nella presente convenzione.

Sono in ogni caso considerate gravi violazioni della convenzione:

- mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 4 modalità e criteri di utilizzo dell'impianto;
- violazione degli obblighi previsti all'art. 5 oneri a carico della concessionaria.

Il provvedimento di revoca dovrà essere adottato dalla Amministrazione Comunale dopo la contestazione degli addebiti e tenendo conto delle giustificazioni che la Concessionaria avrà presentato entro il termine di 15 giorni dalla data della contestazione.

13. INFRAZIONI DI LIEVE ENTITA'

In caso di infrazioni di lieve entità, di cattiva o difforme o di mancata osservazione delle norme generali d'uso dell'impianto è applicabile dal Sindaco a carico della Concessionaria una penale di entità variabile da € 52 a € 516 in relazione alla gravità dell'infrazione o disservizio causato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

14. CONTROVERSIE

Ogni vertenza tra le parti, sia durante la vigenza della convenzione che al suo termine, è deferita, qualunque sia la natura, al giudizio di un Collegio Arbitrale, che decide senza formalità di procedure e con decisione inappellabile.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contrattuali, sotto la presidenza di un terzo arbitro esperto in materia giuridica ed amministrativa, nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, designato dal Presidente del Tribunale di Monza.

15. SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico della Concessionaria.

16. DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni delle Leggi vigenti in materia.

17. ALLEGATI

Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

A. planimetria

B. Norme di comportamento

Per l'A.S.D. Bocciofila Aurora Parco IL LEGALE RAPPRESENTANTE Per il Comune di Desio LA DIRIGENTE DELL'AREA

NORME DI COMPORTAMENTO (Allegato B)

- 1. L'area denominata "BOCCIOFILA PARCO" dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività compatibili con la struttura (attività sportiva legata al gioco delle bocce e attività di aggregazione e del tempo libero in particolare per la terza età e per famiglie).
- 2. Considerata la finalità sociale dell'area, l'accesso ai campi bocce è consentito in via prioritaria alla popolazione anziana del Comune di Desio e, compatibilmente con le disponibilità, agli altri utenti.
- 3. Al campo bocce si accede con scarpe da tennis e bocce personali.
- 4. L'accesso al campo bocce degli utenti minorenni è consentito esclusivamente in presenza di maggiorenne che se ne assume ogni e qualsiasi responsabilità.
- 5. Ai servizi offerti dall'area possono accedere solo i soci muniti di tessera.
- 6. La tessera deve essere conservata per tutta la durata dell'anno di riferimento ed esibita a richiesta del personale che gestisce l'area.
- 7. L'area è aperta dal mese di aprile al mese di settembre tutti i giorni secondo il seguente orario: dalle ore 14.00 alle ore 18
- 8. E' vietato:
- introdurre biciclette o veicoli a motore
- entrare con animali di qualsiasi specie
- esporre locandine, manifesti e materiali di pubblicità senza la preventiva autorizzazione
- 9. Il gestore ha la facoltà di rifiutare l'ingresso o di espellere coloro che turbino l'ordine e la morale pubblica e comunque, con schiamazzi o giochi pericolosi o altre manifestazioni, nocciano al buon andamento dell'area
- 10. Gli utenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le presenti disposizioni. Si raccomanda di evitare ogni tipo di discussione con il gestore. Ogni eventuale reclamo dovrà essere indirizzato in forma scritta all'Amministrazione Comunale.